

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2018**

**459/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1034<sup>a</sup> riunione del 20 settembre 2018

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive 5023, del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 93432, del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano - Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati (di seguito: direttiva 10 agosto 2009);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 454/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 381/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 381/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2017, 442/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 novembre 2011, 43/11 (di seguito: documento per la consultazione 43/11);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione della Sogin del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016) (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016);
- la comunicazione dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016);
- le comunicazione di Sogin all’Autorità prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017), prot. 13978 del 2 marzo 2018 (prot. Autorità 9134 del 13 marzo 2018) (di seguito: comunicazione 2 marzo 2018), prot. 35692 del 5 giugno 2018 (prot. Autorità 17777 del 5 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 5 giugno 2018) e del 21 giugno 2018 (prot. Autorità 19192 del 21 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 21 giugno 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- per il secondo periodo regolatorio sono stati introdotti alcuni meccanismi ulteriori (es: un meccanismo di penalità per la mancata realizzazione delle *milestone*) in relazione ai significativi ritardi e aumenti di costo registrati nell'aggiornamento del programma a vita intera di Sogin, come illustrato nel documento per la consultazione 43/11;
- nel corso del suddetto periodo, tuttavia, a fronte dell'evidenza, da una parte, di un continuo accumularsi di ulteriori ritardi delle attività di smantellamento rispetto ai programmi, dall'altra, di un aumento significativo dei costi di mantenimento in sicurezza dovuti anche al ritardo delle medesime attività, si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione;
- con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha pertanto apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento alla regolazione del meccanismo di premio/penalità, di cui all'articolo 9 dei medesimi criteri, al fine di rafforzarne l'efficacia rispetto all'obiettivo strategico di riduzione dei costi complessivi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) tramite l'accelerazione delle attività di *decommissioning*;
- ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, la Sogin trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare, al fine della definizione della regolazione per il periodo regolatorio a partire dall'anno successivo;
- con la comunicazione 31 ottobre 2016, la Sogin ha richiesto, all'Autorità, di poter differire di un anno la disposizione del programma a vita intera e di “proseguire contestualmente la consultazione per la definizione del nuovo periodo regolatorio applicando un regime transitorio per l'anno 2017”;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l'Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, ricordando che gli strumenti regolatori introdotti negli anni al fine di incentivare l'accelerazione delle attività di *decommissioning*

hanno “solo in parte sortito gli effetti desiderati, richiedendo anche, più recentemente, l’introduzione di correttivi “in corso d’opera””; e ha precisato che comunque “è orientata a concedere la proroga di un anno richiesta per la presentazione del Programma a vita intera, a condizione che tale anno sia fruttuosamente dedicato a porre le basi per la presentazione di un Programma a vita intera che segni una definitiva discontinuità”;

- con la medesima comunicazione di cui al precedente alinea, l’Autorità ha, altresì, precisato che, in relazione al regime transitorio applicabile al 2017, da regolare con apposita deliberazione, in prima istanza l’orientamento è per “una sostanziale estensione della regolazione vigente”;
- con la deliberazione 381/2017/R/eel, al fine di proseguire nel monitoraggio dell’avanzamento delle attività di smantellamento e dare evidenza in modo trasparente dell’andamento della commessa nucleare, l’Autorità ha esteso l’efficacia delle disposizioni dei Criteri di efficienza economica anche all’anno 2017, come già preannunciato alla Sogin con la comunicazione 2 dicembre 2016, pur nella consapevolezza degli insoddisfacenti risultati fin qui ottenuti in relazione all’accelerazione delle attività di *decommissioning* e al contenimento dei costi della commessa nucleare;
- ai fini di quanto sopra, l’Autorità ha tenuto conto che il nuovo *management* di Sogin si è impegnato a presentare entro il 2017 una revisione del programma a vita intera che deve segnare una definitiva discontinuità rispetto ai problemi finora rilevati;
- con la comunicazione 16 novembre 2017, la Sogin ha trasmesso la revisione del programma a vita intera, ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
- l’analisi del suddetto programma a vita intera ha evidenziato numerose criticità che sono tuttora in via di approfondimento; l’istruttoria in relazione ai contenuti del suddetto programma risulta pertanto tuttora in corso.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) siano classificati nelle seguenti categorie:
  - a) costi esterni commisurati all’avanzamento;
  - b) costi ad utilità pluriennale;
  - c) costi obbligatori;
  - d) costi commisurabili;
  - e) costi generali efficientabili;
  - f) costi di incentivo all’esodo;
  - g) imposte;
- il comma 2.3 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni commisurati all’avanzamento siano riconosciuti sulla base di un’analisi annuale

- preventivo/consuntivo, secondo i criteri definiti nell'Articolo 3 del medesimo provvedimento;
- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 4 del medesimo provvedimento;
  - il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 del medesimo provvedimento;
  - il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6 del medesimo provvedimento;
  - l'articolo 7 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi generali efficientabili siano riconosciuti a consuntivo sulla base di criteri incentivanti sulla base di un obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività definito all'inizio del periodo di regolazione;
  - il comma 2.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi di incentivo all'esodo siano riconosciuti a consuntivo purché non superiori al valore limite di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento, calcolato al fine di recuperare gli incentivi straordinari riconosciuti alla Sogin negli anni 2007-2012 non ancora completamente ammortizzati;
  - il comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica prevede che le imposte siano riconosciute a consuntivo nella misura di quelle imputabili alla commessa nucleare, al netto dell'applicazione delle aliquote IRES e IRAP agli eventuali utili positivi prima delle imposte di competenza della commessa nucleare;
  - il comma 2.10 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ad integrazione dei costi riconosciuti ai sensi dei precedenti alinea, l'Autorità riconosca annualmente, a consuntivo, un corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento;
  - l'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, in particolare, prevede che ogni anno, a consuntivo, l'Autorità determini il premio o la penalità,  $Z_n$ , da applicare alla Sogin per l'accelerazione delle attività di smantellamento, sulla base del raggiungimento di obiettivi di rilevante valore economico e/o strategico (di seguito: *milestone*), verificabile in base ad eventi univocamente identificabili e misurabili;
  - con la deliberazione 374/2015/R/eel, l'Autorità ha apportato, con applicazione a partire dall'anno 2015, integrazioni e modifiche nella regolazione del meccanismo di premio/penalità, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, al fine di rafforzarne l'efficacia rispetto all'obiettivo strategico di riduzione dei costi complessivi della commessa nucleare tramite l'accelerazione delle attività di *decommissioning*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 632/2013/R/eel, l’Autorità ha definito i parametri quantitativi necessari all’applicazione dei Criteri di efficienza economica, e, in particolare:
  - a) il *driver* per i costi commisurabili di cui all’articolo 6 dei Criteri di efficienza economica;
  - b) il valore del tasso di remunerazione (*WACC*) di cui al comma 4.4 dei Criteri di efficienza economica;
  - c) il valore del parametro  $CC_{base}^a$  di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
  - d) il valore del parametro  $\delta_{base}^a$  di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica;
  - e) il valore del parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica;
  - f) il valore del parametro *X* di cui al comma 7.1 dei Criteri di efficienza economica.
- il valore del parametro  $CGE_{base}$  è stato successivamente rivisto e rideterminato, da ultimo con la deliberazione 254/2015/R/eel;
- con la deliberazione 381/2017/R/eel l’Autorità ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per l’anno 2017;
- con la deliberazione 442/2017/R/eel, l’Autorità, su istanza di Sogin, previa verifica tecnica con Ispra e Ministero dello Sviluppo Economico, ha apportato ulteriori modifiche all’elenco delle *milestone* 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 11.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento, la Sogin trasmetta all’Autorità prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per i costi esterni commisurati all’avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili, dei costi ad utilità pluriennale, e dei costi per l’incentivo all’esodo;
- con la comunicazione 2 marzo 2018 la Sogin ha trasmesso i prospetti di cui al precedente alinea per l’anno 2017;
- con le successive comunicazioni 5 e 21 giugno 2018 la Sogin ha inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata nota 2 marzo 2018, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell’Autorità;
- i consuntivi presentati da Sogin con la comunicazione 2 marzo 2018, come modificati e integrati dalle comunicazioni di cui al precedente alinea (di seguito: consuntivi Sogin 2017) presentano:

- a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 285,06 milioni di euro, di cui 63,20 milioni di euro per le attività di smantellamento e 221,86 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
- a) costi ad utilità pluriennale 3,55 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,76 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
- b) costi obbligatori per 53,07 milioni di euro;
- c) costi commisurabili per 34,10 milioni di euro;
- d) costi di incentivi all'esodo per 2,62 milioni di euro;
- e) ricavi per 3,03 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,18 milioni di euro, relativa ai servizi comuni.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per le attività di smantellamento desumibili dai consuntivi Sogin 2017, pari a 63,20 milioni di euro, evidenziano una leggera ripresa delle attività di *decommissioning* rispetto al risultato registrato nell'anno 2016 (53,79 milioni di euro – *cfr* deliberazione 442/2017/R/eel) e confrontabile con i migliori risultati ottenuti nel corso del secondo periodo di regolazione (anno 2013: 54,36 milioni di euro; anno 2014: 62,80 milioni di euro; anno 2015: 67,68 milioni di euro);
- ciò è confermato anche dall'avanzamento registrato nel medesimo anno dai progetti strategici individuati nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel (di seguito: progetti strategici), pari al 5,08%, confrontabile con i valori superiori al 5% registrati negli anni 2014 e 2015;
- tuttavia il risultato ottenuto nel 2017 è significativamente inferiore al preventivo per il medesimo anno come determinato dall'Autorità con la deliberazione 381/2017/R/eel, pari a 83,25 milioni di euro;
- detto scostamento rispetto al preventivo è determinato dal ritardo di alcuni progetti strategici, quali il Cemex a Saluggia, la solidificazione del prodotto finito a Trisaia, il trattamento all'esterno delle resine a Caorso e l'impianto di trattamento delle resine di Trino;
- i ritardi rispetto al preventivo sono derivanti da problemi contrattuali, ritardi nelle autorizzazioni o difficoltà di progettazione, in parte imputabili a cause esogene;
- nel corso del 2017, la Sogin ha modificato la strategia dei laboratori da realizzare sui siti, spostando il laboratorio di Tossicologia da Bosco Marengo a Latina;
- per il laboratorio a Bosco Marengo risultano già riconosciuti circa 195.000 euro, tra costi commisurati e commisurabili, di cui solo 80.000 (relativi a uno studio di fattibilità) riutilizzabili per il Laboratorio a Latina.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi esterni commisurati all'avanzamento per la chiusura del ciclo del combustibile registrati nel 2017 (221,86 milioni di euro) risultano superiori ai costi approvati a preventivo con la deliberazione 381/2017/R/eel (195,26 milioni di euro);
- detto scostamento è riconducibile alla conclusione degli accordi con la Nuclear Decommissioning Authority (NDA) per la sostituzione e minimizzazione dei residui del riprocessamento del combustibile irraggiato italiano, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 10 agosto 2009, e al conseguente anticipo di pagamento; e che detto anticipo ha più che compensato lo scostamento negativo relativo al mancato completamento dei trasporti verso la Francia e ai ritardi per la cessione onerosa del plutonio.

**CONSIDERATO CHE:**

- i costi ad utilità pluriennale desumibili dai consuntivi Sogin 2017, pari a 3,55 milioni di euro, risultano significativamente inferiori ai costi ad utilità pluriennale dichiarati ammissibili in sede di determinazione a preventivo degli oneri nucleari per il 2017, e pari a 8,22 milioni di euro;
- il suddetto scostamento è dovuto principalmente a slittamenti agli anni successivi:
  - a) degli investimenti per l'adeguamento dei sistemi di security dei siti, dovuto a un ritardo nell'affidamento del relativo contratto;
  - b) allo slittamento al 2018 di interventi di manutenzione adeguativa sistemi di security dei siti e della sede centrale;
  - c) alla riprogrammazione e/o slittamento al 2018 della manutenzione evolutiva hardware/software;
- detti scostamenti negativi sono solo in parte controbilanciati da scostamenti positivi in relazione a Apparecchiature e arredi per servizi e gestione di sito e all'Adeguamento tecnologico hardware, potenziamento rete, estensione sistema di rilevamento presenze;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2017 di 1,85 milioni di euro, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,87 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 la Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, conclusosi a sfavore di Sogin; e che nel 2017 non risulta ancora versata all'INPS la prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro;
- il valore residuo del Fondo FPE al 31 dicembre 2017, al netto della rata di cui al precedente alinea, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore a

- zero; e che pertanto, detto valore residuo non entra nel calcolo del capitale investito;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, rilevato dall'ISTAT e pubblicato nel 20 aprile 2018, per il periodo relativo al I trimestre – IV trimestre 2017, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura di 0,55%;
  - il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n*, risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, siano incrementati di un ammontare pari al prodotto tra l'importo del capitale investito netto riconosciuto, espresso in valore assoluto, e un tasso definito ai sensi del comma 4.8 dei medesimi criteri;
  - il comma 4.8 dei Criteri di efficienza economica prevede che il tasso di cui al precedente alinea sia posto pari:
    - a) a zero per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto registrata nell'anno *n* fino a 10 milioni di euro;
    - b) al tasso ottenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) sulle giacenze in gestione, come risulta all'inizio del periodo di regolazione, per la quota parte della media del capitale investito netto riconosciuto eccedente, in valore assoluto, i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
    - c) al tasso di cui alla precedente lettera b), aumentato di 150 punti base, per la quota parte eccedente i 50 milioni di euro;
  - il capitale investito netto nel 2017, calcolato ai sensi del comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica, risulta negativo e pari, in valore assoluto, a 41,31 milioni di euro e, pertanto, ricade nell'intervallo di cui al comma 4.8, lettere a) e b), dei Criteri di efficienza economica.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale a consuntivo dei costi esterni commisurati all'avanzamento la Sogin attesti che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesti, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisca le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;

- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti all'articolo 3 dei medesimi criteri in merito al riconoscimento dei costi esterni commisurati all'avanzamento;
- nel corso del 2016 il decreto legislativo 163/06 è stato sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo 50/16;
- nel 2017, l'importo totale dei contratti di importo superiore a 211.000 euro è stato pari a 532,52 milioni di euro, di cui 362,22 relativi a contratti internazionali riconducibili al riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato italiano;
- in relazione agli altri contratti, pari a 170,30 milioni di euro:
  - a) 114,44 milioni di euro (67,20% in termini di importo totale) è stato affidato dalla Sogin con indicazione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti o con convenzione CONSIP;
  - b) 55,86 milioni di euro (32,80% in termini di importo totale) con procedura negoziata senza confronto competitivo;
- il 63,61% (in termini di valore economico) dei contratti assegnati senza procedure di confronto competitivo sono stati affidati alla controllata Nucleco, sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 50/16; e che gli altri contratti assegnati con la medesima procedura sono riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo 50/16.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- i costi obbligatori desumibili dai consuntivi Sogin 2017 sono pari a 53,07 milioni di euro, significativamente inferiori a quanto determinato a preventivo con la deliberazione 381/2017/R/eel, pari a 62,22 milioni di euro (-9,15 milioni di euro);
- detto scostamento è dovuto a contributo di segno diverso, e, in particolare:
  - a) a una riduzione del personale obbligatorio nel corso del 2017 dovuta al *turn over* che ha registrato un maggior numero di uscite rispetto alle entrate;
  - b) a una riduzione dei costi per le coperture assicurative, dovuta al ritardo nel recepimento da parte dello Stato italiano del protocollo aggiuntivo alla convenzione di Parigi in merito alla responsabilità civile dell'operatore nucleare;
  - c) allo slittamento di alcune committenze dal 2017 al 2018 per motivi tecnico gestionali;
  - d) all'internalizzazione di alcune attività di manutenzione causa fermo cantiere;

- e) ad un aumento dei costi nei siti di Bosco Marengo, Trino e Casaccia per ragioni diverse (incrementi di analisi e del servizio sanitario, riclassificazioni di costi, emissione di contratti aggiuntivi).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.6 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori limite stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;
- i valori base di riferimento  $CC_{base}^a$  e  $\delta_{base}^a$  al fine dell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica sono stati fissati dalla medesima deliberazione 632/2013/R/eel, pari, rispettivamente, al valore dei costi commisurabili e all'avanzamento fisico dei progetti strategici nell'anno 2012;
- il valore del parametro  $\delta_n^a$ , sulla base dell'avanzamento dei progetti strategici nel 2017, è pari, come già ricordato, a 5,08%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2018 applicando i parametri previsti dalla deliberazione 632/2013/R/eel risulta pari a 39,35 milioni di euro;
- tuttavia, dagli schemi di reportistica trasmessi con la comunicazione 2 marzo 2018 si evidenzia che il costo a vita intera del progetto "Trattamento rifiuti" a Latina (LTSMW1), incluso nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel, ha subito una riduzione significativa (- 46 milioni di euro) rispetto ai programmi quadriennali precedenti; e che la Sogin ha giustificato detta riduzione con una migliore definizione delle attività relative al suddetto progetto, espungendo i costi di trasporto dei rifiuti;
- quanto sopra si configura come una modifica sostanziale del perimetro delle attività relative ai progetti strategici;
- se si tiene conto di tale modifica di perimetro, il parametro  $\delta_{base}^a$  fissato dalla deliberazione 632/2013/R/eel subisce una variazione, passando da 3,29% a 3,54%;
- il valore limite per i costi commisurabili dell'anno 2017,  $CC_{MACX,n}^a$  risulta pertanto pari a 36,60 milioni di euro;
- i costi commisurabili a consuntivo della Sogin risultano pari a 34,10 milioni di euro;

- tuttavia, tra i costi sostenuti fino al 2017 per il Laboratorio di Bosco Marengo non più recuperabili risultano anche circa 89.000 euro di costi commisurabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- il valore del parametro  $CGE_n$  dell'anno 2016, come fissato dal comma 5.1, lettera f), della deliberazione 442/2017/R/eel è pari a 30,49 milioni di euro;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2017, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT, è pari a 1,15%.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 8.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che il valore massimo riconoscibile per le politiche di incentivo all'esodo  $W_{MAX}$  sia pari a 2,6 milioni di euro;
- nell'anno 2017 risultano completamente ammortizzati gli incentivi straordinari riconosciuti negli anni dal 2007 al 2009;
- l'importo massimo riconoscibile nel medesimo anno 2017, ai sensi del comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, è pari pertanto al valore del parametro  $W_{MAX}$ ;
- nel 2017 i costi di incentivo all'esodo, relativi solo a personale del settore contabile del *decommissioning*, risultano pari a 2,62 milioni di euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell'ambito dei consuntivi 2017, la Sogin ha fornito, altresì, la documentazione atta a dimostrare la realizzazione delle *milestone* nel 2017;
- dai riscontri documentali forniti dalla Sogin emerge che, al 31 dicembre 2017, risultano realizzate 17 *milestone*, di cui:
  - a) 11 relative all'anno 2017 sulle 23 previste, per il medesimo anno, dalla deliberazione 442/2017/R/eel;
  - b) 6 previste nell'anno 2016 dalla deliberazione 454/2016/R/eel.
- il comma 9.10, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, come modificati dalla deliberazione 374/2015/R/eel, prevede che le *milestone* conseguite in anni successivi a quelli previsti nell'elenco approvato dall'Autorità abbiano un peso ridotto del 50% per ogni anno di ritardo;
- il peso delle *milestone* realizzate nel 2017, al fine del calcolo del parametro di premio/penalità  $Z_n$ , di cui al comma 9.9 dei Criteri di efficienza economica, risulta pari a 53,25%, superiore alla percentuale minima di raggiungimento delle *milestone* (50%), al di sotto della quale è prevista l'applicazione di penalità, come fissato dal parametro  $x$  di cui al comma 9.1 dei medesimi Criteri, ma inferiore alla percentuale minima di raggiungimento delle *milestone*, che comporta il riconoscimento di un premio, come fissata dal parametro  $y$  di cui al

medesimo comma e pari al 70% (cfr Tabella 1 allegata al presente provvedimento).

**CONSIDERATO CHE:**

- i ricavi desumibili dai consuntivi Sogin 2017 sono pari a 3,03 milioni di euro, di cui:
  - a) 0,62 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.1 dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono integralmente alla copertura dei costi riconosciuti dall’Autorità);
  - b) 0,23 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall’Autorità nella misura dell’80%);
  - c) 2,18 milioni di euro ricadenti nella fattispecie di cui al comma 13.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica (ricavi e sopravvenienze attive che non concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall’Autorità).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- riconoscere gli oneri nucleari per il 2017 per un totale di 409,11 milioni di euro, di cui:
  - a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 63,18 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017 al netto dei costi commisurati già sostenuti per la realizzazione del Laboratorio di Tossicologia a Bosco Marengo e non più recuperabili, pari a 25.900 euro;
  - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 221,86 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017;
  - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2017 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 3,85 milioni di euro;
  - d) costi obbligatori per 53,07 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017;
  - e) costi commisurabili per 34,01 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017 al netto dei costi commisurabili già sostenuti per la realizzazione del Laboratorio di Tossicologia a Bosco Marengo e non più recuperabili, pari a 89.000 euro;
  - f) costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,54 milioni di euro;
  - g) costi per le politiche di esodo del personale ( $W_n$ ), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,60 milioni di euro;

- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
- prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2017, siano incrementati di un ammontare pari a 2.544 euro;
- prevedere che i ricavi di competenza della commessa nucleare nell'anno 2017 riconducibili alle fattispecie di cui comma 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, secondo quanto previsto dal succitato comma, per un valore pari a 0,18 milioni di euro;
- prevedere che gli ulteriori ricavi conseguiti nel 2017 e afferenti alla commessa nucleare, non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 13.2 dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del comma 13.1 dei medesimi Criteri, per un valore pari a 0,62 milioni di euro

### **DELIBERA**

1. di riconoscere a consuntivo gli oneri nucleari per il 2017 pari a 409,11 milioni di euro, di cui:
  - a. costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 63,18 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017 al netto dei costi commisurati già sostenuti per la realizzazione del Laboratorio di Tossicologia a Bosco Marengo e non più recuperabili, pari a 25.900 euro;
  - b. costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 221,86 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017;
  - c. quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nei consuntivi Sogin 2017 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 3,85 milioni di euro;
  - d. costi obbligatori per 53,07 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017;
  - e. costi commisurabili per 34,01 milioni di euro, pari ai costi presentati nei consuntivi Sogin 2017 al netto dei costi commisurabili già sostenuti per la realizzazione del Laboratorio di Tossicologia a Bosco Marengo e non più recuperabili, pari a 89.000 euro;
  - f. costi generali efficientabili, di cui al comma 7.4 dei Criteri di efficienza economica, pari a 30,54 milioni di euro;
  - g. costi per le politiche di esodo del personale ( $W_n$ ), di cui al comma 8.2 dei Criteri di efficienza economica, pari a 2,60 milioni di euro

2. di prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2017, siano incrementati di un ammontare pari a 2.544 euro;
3. di prevedere che, ai sensi dei commi 13.1 e 13.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, concorrano alla copertura dei costi riconosciuti a consuntivo dall’Autorità per l’anno 2017 ricavi per un valore pari a 0,80 milioni di euro;
4. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.9 dei Criteri di efficienza economica;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Sogin;
6. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
7. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto.

20 settembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*